

COMUNICATO STAMPA

LA CORTE COSTITUZIONALE CONFERMA LA NATURA GIURIDICA PRIVATA DELLE FONDAZIONI BANCARIE

Roma, 29 settembre 2003. L'Acri apprende con viva soddisfazione l'attesa sentenza della Corte Costituzionale in materia di fondazioni di origine bancaria.

La Corte Costituzionale ha accolto integralmente le richieste delle fondazioni sulle questioni principali sottoposte alla sua valutazione: la natura privata delle fondazioni; la non prevalenza nei loro organi di indirizzo degli enti diversi dallo Stato di cui all'art. 114 della Costituzione; i poteri dell'Autorità di vigilanza nell'emanare atti di indirizzo e nel modificare con atto amministrativo i settori di intervento delle fondazioni.

La sentenza ribadisce, definitivamente, che le fondazioni sono persone giuridiche private con piena autonomia statutaria e gestionale, come scritto a chiare lettere nelle motivazioni con cui la Corte rigetta il ricorso presentato da alcune Regioni riguardo alla competenza legislativa su questi enti, e le colloca a pieno titolo tra i soggetti dell'organizzazione delle "libertà sociali".

Sulla questione centrale concernente la presenza di Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane negli organi di indirizzo, la sentenza stabilisce che la prevalenza assegnata a questi enti è incostituzionale; negli organi di indirizzo, al contrario, deve essere presente una "qualificata rappresentanza degli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali".

Poiché la composizione degli organi di indirizzo, sia per le fondazioni di origine associativa sia per le fondazioni di origine istituzionale, già rispecchia la composizione indicata dalla Corte, la decisione consente un periodo di tranquillità per le fondazioni, e permetterà di portare a compimento il loro mandato alla scadenza naturale.

L'Alta Corte ha poi accolto il ricorso dell'Acri e delle fondazioni contro l'utilizzo di atti amministrativi da parte dell'Autorità di Vigilanza che comprimano indebitamente l'autonomia delle fondazioni: come gli atti di indirizzo di carattere generale o regolamenti intesi a modificare i settori ammessi di intervento quali previsti dalla normativa primaria.

<<In definitiva – ha commentato il presidente dell'Acri, Giuseppe Guzzetti - non posso non esprimere grande soddisfazione, a nome delle fondazioni e del Consiglio dell'Associazione, per l'esito di questa lunga e faticosa vicenda. Rilevo, tra l'altro, l'importantissimo contributo della Corte anche sugli altri temi, oggetto del ricorso, non dichiarati incostituzionali, quali i settori rilevanti, le incompatibilità, la nozione di controllo. Su tali aspetti la Corte ha infatti fornito un'interpretazione che ne assicuri la costituzionalità. Credo, infine, di interpretare il pensiero e il sentimento di tutte le fondazioni nell'affermare che, a questo punto, in considerazione della disponibilità, più volte dichiarata dalle fondazioni, di mettersi al servizio della collettività, si debba uscire dalle aule giudiziarie ed affrontare i problemi con un costruttivo spirito di collaborazione e nell'interesse del Paese>>.